

Ordinanza sulla segnaletica stradale

(OSStr)

del xx.xx.2014

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza l'espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.*

² *In tutta l'ordinanza l'espressione «combinazione velocipede/carrozzella per invalidi» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.*

Art. 19 cpv. 1 lett. b e c

¹ I divieti parziali di circolazione vietano il transito a determinati veicoli e hanno il significato seguente:

- b. Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli, fatta eccezione per quelli a propulsione elettrica la cui larghezza non supera 1,00 m e la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita.
- c. Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione ai velocipedi, ai ciclomotori nonché ai motoveicoli di larghezza non superiore a 1,00 m e la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;

RS

il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta l'uso di ciclomotori con motore in marcia, ad eccezione dei ciclomotori la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita.

Art. 64 cpv. 6

- ⁶ L'indicazione «Ciclisti» su una tavola complementare vale per i conducenti di
- a. velocipedi e ciclomotori la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita nonché per i conducenti degli altri ciclomotori, purché il motore sia spento, e
 - b. motoveicoli a propulsione elettrica la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, purché la larghezza del veicolo non superi 1,00 m.

II

La presente ordinanza entra in vigore il GG. MMMM. AAAA.

Data decisione CF

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova